

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 8-971

IPAB "Opera Pia Lotteri" con sede in Torino - Proroga, in parziale sanatoria, dell'incarico di Commissario.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 102-7628 del 26/11/2007 scioglieva il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Lotteri" con sede in Torino e contestualmente nominava il dr. Adolfo Repice quale Commissario del suddetto Istituto, per la durata di mesi sei, con il mandato:

- a) di provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, con l'incarico generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite e la tutela del personale operante presso la struttura;
- b) di analizzare le prospettive e sviluppare ipotesi di una futura gestione dell'Ente sotto il profilo economico finanziario, compresa l'eventuale estinzione dello stesso, e di proporre all'amministrazione regionale i provvedimenti conseguenti;

L'incarico al Commissario dell'Opera Pia, Dr. Adolfo Repice è stato successivamente prorogato sino al 31 luglio 2011 con provvedimenti nn. 33-8844, 72-10175, 24-11479, 60-11817, 69-12904, 21-13164, 23-131, 19-1276, 8-1434, 45-1616, 18-1764 e 1-2110 assunti rispettivamente in data 26/05/2008, 24/11/2008, 25/05/2009, 20/07/2009, 21/12/2009, 01/02/2010, 31/05/2010, 23/12/2010, 28/01/2011, 28/02/2011, 28/03/2011 e 31/05/2011.

In data 15 dicembre 2008 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 38- 10233 del 1/12/2008, hanno siglato un protocollo d'intesa (rep. n. 14073 del 17 dicembre 2008) in ordine alla gestione dell'Opera Pia Lotteri con il quale, vista la grave e perdurante situazione debitoria dell'Ente e rilevata l'assoluta urgenza di adottare provvedimenti che consentissero di garantire la continuità operativa dell'Ente, convenivano di accogliere l'ipotesi prospettata dal Commissario straordinario di procedere alla concessione di pubblico servizio dell'intera gestione dei presidi socio-sanitari con conseguente subentro del concessionario nelle situazioni creditorie e debitorie, compreso il disavanzo gestionale.

Con provvedimento n. 4-11253 del 20/04/2009 la Giunta Regionale stabiliva, al fine di garantire la continuità dell'attività assistenziale, nonché per scongiurare un'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, che l'attività di gestione dell'Opera Pia Lotteri venisse temporaneamente svolta dal Servizio Sanitario Regionale attraverso l'ASL TO 1, nei limiti delle sue competenze e delle possibilità operative della struttura, in regime di convenzione con L'Opera Pia Lotteri stessa. Detta convenzione è stata successivamente prorogata con le deliberazioni nn. 60-11817, 69-12904, 21-13164, 23-131, 66-701, 39-938, 8-1434, 45-1616, 18-1764, 1-2110, 37-3225 e 40-4096 adottate rispettivamente in data 26/05/2008, 24/11/2008, 25/05/2009, 20/07/2009, 21/12/2009, 01/02/2010, 31/05/2010, 27/09/2010, 31/10/2010, 03/11/2010, 28/01/2011, 31/05/2011, 27/07/2011, 30/12/2011, 30/06/2012 sino al 31/12/2012.

Il Tribunale di Torino, dopo aver verificato lo stato della procedura di commissariamento, indicava per il giorno 17 giugno 2010, termine poi prorogato al 25/01/2011, un esperimento di vendita tramite asta giudiziaria degli immobili di proprietà dell'Opera Pia Lotteri, siti in Via Villa della Regina, su cui insiste procedura di pignoramento.

Il Commissario straordinario nel contempo procedeva ad esperire più procedure, prima aperte quindi negoziali, volte alla concessione di pubblico servizio dell'intera gestione dei presidi socio-sanitari dell'Opera Pia Lotteri, conformemente al mandato ricevuto, e da ultimo, con deliberazione n. 32 del 22 luglio 2010, individuava la VMP Hospital s.r.l. con sede in Torino, Strada Mongreno 180, quale miglior proponente per l'affidamento in concessione dell'Opera Pia e stabiliva di concludere urgentemente l'accordo.

Con nota del 17 settembre 2010, il Commissario straordinario informava la Direzione regionale competente che erano in corso le attività prodromiche alla stipula del contratto col concessionario, segnalando la presenza di un ricorso al TAR Piemonte avverso l'aggiudicazione in questione che peraltro non portava a provvedimenti sospensivi.

Con sentenza in data 14/01/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte respingeva il ricorso proposto contro l'aggiudicazione al soggetto vincitore della gara per l'affidamento in concessione dell'Opera Pia; conseguentemente veniva richiesta al Tribunale di Torino la sospensione delle operazioni di vendita fissate per il giorno 25 gennaio 2011 posto che Villa Maria Pia Hospital s.r.l., una volta stipulato il contratto col concessionario, avrebbe dovuto prendere contatto con i creditori.

Con relazione in data 31 gennaio 2011, il Commissario comunicava che il Tribunale di Torino, Sezione II Civile, con ordinanza in data 21/01/2011, aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la sospensione della vendita del compendio confermando le procedure di vendita e che in data 25/01/2011 si erano tenute la vendita senza incanto e l'aggiudicazione degli immobili di proprietà dell'Opera Pia Lotteri, dando atto inoltre che erano tuttora in corso le operazioni per la conclusione del contratto di concessione tra l'Opera Pia Lotteri e Villa Maria Pia Hospital s.r.l..

Il Commissario con relazione in data 27 giugno 2011, oltre a riassumere le operazioni attuate dall'inizio del suo mandato, illustrava altresì le criticità evidenziate dal Notaio incaricato della formalizzazione dell'atto contrattuale. Infatti, il trasferimento coatto dei beni dell'Ente, già aggiudicati in sede di esecuzione forzata il 25/01/2011, comportava l'impossibilità sopravvenuta di adempiere ad alcune delle prestazioni individuate in sede di negoziazione per l'affidamento della gestione completa dei presidi socio sanitari dell'Opera Pia Lotteri. In particolare, l'Ente commissariato non aveva più titolo per affidare in concessione e godimento all'aggiudicataria i beni facenti parte del patrimonio immobiliare, né pretendere che l'aggiudicataria provvedesse alla manutenzione dell'ala storica dell'immobile di Via Villa della Regina n. 21 ed alla ristrutturazione del fabbricato Ala Nasi. In detta relazione il Commissario prospettava la possibilità giuridica di stipulare un contratto, parzialmente modificato, allo scopo di valorizzare il residuo patrimonio dell'Ente e rispondere all'esigenza di soddisfare nella maggior misura possibile le ragioni dei creditori dell'Ente o, in alternativa, di procedere all'estinzione e alla liquidazione dell'Ente stesso.

Considerato che non si era ritenuta attuabile la sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione completa dei presidi socio sanitari dell'Opera Pia, stante che il contratto avrebbe avuto oggetto parzialmente differente dall'esito della negoziazione conclusa con l'affidamento del luglio 2010 e che non si ravvisavano, sulla base degli atti a disposizione, i presupposti per una nuova procedura di gara per l'esercizio del servizio, in quanto l'Opera Pia Lotteri non avrebbe avuto titolo per attribuire a terzi la detenzione dei locali in cui viene svolto il servizio stesso, si ritenne opportuno, vista la straordinarietà della situazione dell'Ente privo del proprio patrimonio immobiliare, di affidare al Commissario l'incarico di procedere alla valutazione delle possibili prospettive e sviluppi futuri circa l'attività dell'Ente, compresa l'eventuale estinzione dello stesso.

In considerazione delle dimissioni del Commissario dr. Adolfo Repice, tenuto conto della necessità di garantire l'amministrazione dell'Ente per l'ordinaria gestione, con deliberazione n. 52 – 2461 in data 27 luglio 2011 la Giunta Regionale procedeva alla nomina del Sig. Marco Borgione, quale Commissario dell'Opera Pia, sino al 31/12/2011, tale incarico veniva successivamente prorogato con provvedimenti nn. 37-3225 e 40-4096 adottati in data 30/12/2011 e 02/07/2012 sino al 31/12/2012.

Nel corso dell'incarico assegnatogli il Commissario Marco Borgione, in nome e per conto dell'Opera Pia, proponeva appello, con il patrocinio dell'avv.to Stefano Gallarato, del foro di Torino, innanzi alla Corte d'Appello di Torino per la riforma della sentenza n. 7255/11 pronunciata nella causa civile iscritta al n. 6838/10 RG dal Tribunale di Torino Sez. II Civile, d.ssa Silvia Semini in data 4 novembre 2011, depositata in data 7 dicembre 2011.

La causa de qua si sostanzia, in sintesi, nella declaratoria di "impignorabilità" dei beni immobili oggetto di pignoramento, costituiti dai fabbricati siti in Via Villa della Regina, 21 (TO), di proprietà dell'Opera Pia Lotteri, sulla base del principio che essi appartengono ad un Ente Pubblico e perciò stesso beni indisponibili, finalizzati ad una attività socio-assistenziale, anche se su tali beni gravava una ipoteca accesa in precedenza.

Il ricorso era proposto contro alcuni creditori (COFELY ITALIA S.p.a. – SODEXO ITALIA S.p.a. – VIVERE MEGLIO Soc. Coop. Sociale – L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese – Banca Ambrosiana Veneta S.p.a.) che avevano attivato la procedura esecutiva e che successivamente avevano goduto del riparto dei proventi della vendita all'asta dell'immobile.

Con deliberazione n. 16 - 4506 in data 04/09/2012 la Giunta Regionale prendeva atto delle dimissioni del Commissario Marco Borgione e nominava quale nuovo Commissario dell'Ente, sino al 31/12/2012, il dr. Paolo Giunta. Nel medesimo provvedimento si rilevava, altresì che:

- l'attività di gestione da parte dell'ASL TO 1 dell'Opera Pia Lotteri ha prodotto costanti disavanzi creando un deficit gestionale di circa € 40.000,00 mensili e determinando da parte dell'ASL TO1 un credito maturato che ammonta a circa 1.700.000,00 euro;
- l'IPAB è priva del titolo di proprietà e/o di possesso degli immobili, ciò determina la mancanza di un requisito essenziale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e conseguentemente per l'eventuale cessione a terzi dell'attività;
- permangono in capo all'Opera Pia Lotteri i debiti non rientranti nell'esecuzione immobiliare;
- l'Ente di fatto non svolge alcuna attività in quanto la gestione è affidata, con convenzione, all'ASL TO1;
- l'IPAB è unicamente proprietaria dei beni mobili presenti presso la struttura e non ha introiti in quanto le entrate determinate dalle rette sono percepite dall'ASL TO1 che gestisce il servizio;
- l'Opera Pia Lotteri è titolare di rapporti di lavoro con 19 dipendenti, attualmente in comando presso l'ASL TO1.

Conseguentemente alla situazione innanzi illustrata si riteneva necessario affidare al nuovo Commissario l'incarico di:

- a) adottare gli atti necessari alla cessazione dell'attività di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e della relativa gestione provvisoria in capo all'ASL TO1, e quindi alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;
- b) provvedere, tramite avviso pubblico e in accordo con le altre ASL interessate, alla ricerca di operatori del settore che garantiscano oltre alla continuità lavorativa del personale della cooperativa sociale operante nella struttura, la collocazione degli ospiti e del personale dipendente dell'Opera Pia Lotteri, secondo budget predefiniti per nuclei di assistenza, che tengano conto dei costi del

personale dipendente dell'Opera Pia rapportati al numero di posti convenzionati, assicurando, all'interno dei nuclei di assistenza, la libera scelta del luogo di cura degli ospiti presenti nella struttura.

c) procedere alla definizione delle eventuali partite debitorie ancora in essere nonché alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività ancora in capo all'Opera Pia Lotteri.

In data 06/12/2012 il Commissario dr. Paolo Giunta comunicava lo stato delle procedure poste in essere in esecuzione di quanto disposto dal mandato assegnatogli e precisamente che in seguito all'avviso pubblico di cui al punto b) la GVM Care s.r.l, già in possesso della piena disponibilità dell'immobile, ritenendo di poter offrire un adeguato servizio di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti nell'immobile ove essi sono attualmente ospitati, evitando il trasferimento degli stessi e ovviando, conseguentemente ai disagi fisici e psicologici, aveva presentato istanza all'ASL TO1 di volturazione della titolarità dell'autorizzazione e che inoltre era in corso presso il Comune di Torino l'iter per conferire l'accreditamento a GVM GC che presumibilmente si sarebbe concluso il 31/12/2012.

Da tale data la gestione del servizio di attività residenziale per anziani non autosufficienti fa capo al nuovo gestore, GVM Care s.r.l, che si è fatto carico, come da accordo sindacale, del personale dipendente dell'Opera Pia, e si avvale delle prestazioni della "Cooperativa sociale a r. l. Approdo" mantenendo il suddetto personale assegnato funzionalmente alla struttura.

Conseguentemente alle operazioni innanzi esposte con deliberazione n. 12 del 27/12/2012 il Commissario dr. Paolo Giunta procedeva a:

1. prendere atto dell'avvenuta volturazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento per la gestione del presidio socio assistenziale Opera Pia Lotteri, Via Villa della Regina 21 – Torino alla Società GVM Geriatric Care Srl – controllata indirettamente dal Gruppo Villa Maria Pia Spa;
2. revocare, a far tempo dal 31/12/2012 la convenzione a suo tempo stipulata dall'Opera Pia Lotteri con l'ASL TO1, con conseguente risoluzione di tutti i contratti in essere, fatte salve le partite creditorie-debitorie maturate entro il 31/12/2012;
3. assegnare, funzionalmente e temporaneamente a far data dal 01/01/2013 e per un periodo massimo di un anno, alla società GVM Geriatric Care Srl il personale attualmente dipendente dell'Opera Pia Lotteri con mansioni e qualifiche attualmente ricoperte e con la conservazione dello status di dipendente pubblico con contratto di lavoro degli Enti Locali;
4. quantificare, in sede di trattativa, il valore economico del passaggio degli arredi e attrezzature dell'Opera Pia a GVM Geriatric Care.

Con D.G.R. n. 18-5141 assunta in data 28/12/2012 veniva prorogato, sino al 30/06/2013, l'incarico di Commissario dell'Opera Pia Lotteri con sede in Torino al dr. Paolo Giunta; con il suddetto provvedimento veniva assegnato al Commissario l'incarico di concludere le procedure definite con la precitata deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4506 adottata in data 4 settembre 2012 e veniva dato mandato al Commissario medesimo e al Direttore Generale dell'ASL TO1 di prorogare la convenzione unicamente per la definizione delle partite creditorie e debitorie nel limite di quelle incombenze maturate al 31/12/2012.

In ottemperanza al mandato assegnatogli il Commissario procedeva alla ricognizione dei debiti residui dell'Opera Pia Lotteri, pari ad € 5.638.59841.

Inoltre, per far fronte al parziale ripiano dei debiti residui, procedeva, con l'assistenza dell'avv.to Gallarato, ad esperire un tentativo di trattativa sia con i maggiori creditori beneficiari della vendita

dell'immobile, sia con la Società Geriatric Care GVM (già in possesso della piena disponibilità dell'immobile) al fine di ottenere una "monetizzazione" per il ritiro del contenzioso.

Tale trattativa non ha avuto alcun seguito.

Conseguentemente, per la chiusura definitiva delle residue partite debitorie dell'IPAB risultava indispensabile attendere l'esito del ricorso, la cui prima udienza era fissata per il 23 settembre 2013. Per le motivazioni innanzi esposte con deliberazione n. 40 – 6092 in data 12 luglio 2013 si prorogava l'incarico del Commissario sino al 31/12/2013.

Essendo prossimo alla scadenza il periodo di gestione temporanea previsto dalla suddetta deliberazione n. 40 – 6092 e considerata la necessità di concludere le incombenze amministrative ancora in essere, in particolare per quanto concerne la gestione del personale dipendente dall'IPAB assegnato funzionalmente e temporaneamente alla società subentrante, nonché l'esito del ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Torino, concernente l'impignorabilità dei beni immobili dell'Opera Pia Lotteri, con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-7011 del 13.01.2014 si procedeva alla proroga dell'incarico al dr. Paolo Giunta sino al 30 giugno 2014.

Nel periodo decorso dal rinnovo dell'incarico, in attuazione dell'accordo assunto tra la Regione Piemonte, le ASL, ASO, AOU ed il Comune di Torino, sono state attuate le procedure di mobilità compartimentale ed intercompartimentale, di cui all'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per il personale dipendente dell'Opera Pia Lotteri.

Inoltre, la Corte D'Appello di Torino, con sentenza in data 20/12/2013, ha rigettato l'appello proposto dall'Opera Pia Lotteri avverso la sentenza n. 7255/11 depositata dal Tribunale di Torino in data 07/12/2011 concernente l'impignorabilità dei beni dell'IPAB. In merito alla sentenza emessa in data 20/12/2013 si è ritenuto che l'avanzata fase di liquidazione dell'Ente, i due gradi di giudizio negativi nonché l'assenza di entrate proprie non consentono l'assunzione di impegni come quello di ricorrere in Corte di Cassazione considerato che, anche in caso di esito positivo e di retrocessione dei beni all'Ente, l'Opera Pia non sarebbe comunque in grado di assicurare una propria autonoma attività assistenziale stante la carenza assoluta di risorse finanziarie.

Stante la necessità, di concludere le incombenze amministrative ancora in essere, di chiudere definitivamente le residue partite debitorie dell'IPAB e di procedere all'estinzione della stessa, con deliberazione della Giunta Regionale n. 31 – 67 in data 2 luglio 2014 si procedeva alla proroga del mandato al dr. Paolo Giunta sino al 31 dicembre 2014.

Con relazione in data 9 dicembre 2014 il Commissario ha comunicato di aver proceduto a concludere con la Società subentrante nell'attività dell'IPAB un contratto di compravendita dei beni mobili funzionali all'attività socio-assistenziale, per un introito di € 153.800. La somma di € 153.800 è stata in parte utilizzata per il pagamento di tasse e per il funzionamento amministrativo del Commissario, compresa la parcella dovuta al consulente per la stesura dei bilanci.

Valutando positivamente l'operato del Commissario, si ritiene di procedere alla proroga dell'incarico onde consentire allo stesso la conclusione delle incombenze amministrative ancora in essere e attivare la procedura di estinzione dell'IPAB.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 39/2013 la presentazione della dichiarazione da parte del dott. Paolo Giunta sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Atteso che l'Opera Pia non ha al momento alcuna disponibilità finanziaria, a fronte dei numerosi adempimenti ancora da espletare, si rende necessario affidare all'ASL TO1, quale anticipazione di quanto ad essa dovuto dall'Opera Pia, il carico finanziario del compenso dovuto al Commissario.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
visto l'art. 21 del D.Lgs n. 207/2001;
vista la legge regionale n. 1/2004;
vista la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012;
visti gli atti;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, in parziale in sanatoria, l'incarico al Commissario dell'Opera Pia Lotteri con sede in Torino al dr. Paolo Giunta, con decorrenza 1 gennaio 2015 – 30 giugno 2015, determinando l'indennità di carica nella misura massima, prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata;
- di assegnare al Commissario il mandato di concludere le incombenze amministrative ancora in essere e di attivare i provvedimenti necessari per addivenire all'estinzione dell'IPAB Opera Pia Lotteri;
- di autorizzare l'ASL TO1 a corrispondere l'indennità di carica dalla D.G.R. 26-4605 del 24.09.2012 prevista per il Commissario dr. Paolo Giunta, fermo restando che tale spesa integrerà il credito già vantato nei confronti dell'Opera Pia Lotteri.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)